


Emendamenti al Progetto di Legge di iniziativa popolare "LEGGE DEI SEMI"

Emendamento modificativo

Il Titolo I è così modificato:

Conservazione **Valorizzazione** della biodiversità agricola



Emendamento modificativo dell'art. 1

La lettera e) del comma 2 dell'art. 1 è così modificata:

- e) realizzare inventari delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura insieme alle relative e più significative conoscenze, ~~in collaborazione con l'UGRAA~~ **nel rispetto dei regolamenti e delle norme in vigore nonché potendo avvalersi di pareri e consulenze dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, (U.G.R.A.A.)**

Emendamento modificativo dell'art. 2

Dopo il comma 2 dell'art. 2 sono aggiunti i seguenti commi:

3. Per «materiale di riproduzione vegetale appartenente alla collettività» si intendono le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario:

- a) che sono originarie di uno specifico territorio;
- b) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
- c) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.

4. Per "popolazioni" si intendono gli insiemi vegetali che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- a) derivano da una determinata combinazione di genotipi;
- b) sono considerati come unità per la loro idoneità a essere riprodotti senza modifiche, una volta stabiliti in una data regione di produzione con specifiche condizioni agro-climatiche;
- c) sono generati con una delle seguenti tecniche:
 - 1) l'incrocio di cinque o più varietà in tutte le combinazioni, seguito dalla riunione della progenie (bulking) e dall'esposizione dello stock alla selezione naturale sulle generazioni successive;
 - 2) la coltivazione congiunta di almeno cinque varietà di una specie in cui predomina la fertilizzazione incrociata, la riunione della progenie, la risemina ripetuta e l'esposizione dello stock alla selezione naturale finché non sono più presenti piante della varietà iniziale;
 - 3) l'incrocio di varietà con l'utilizzo di protocolli di incrocio diversi da quelli indicati ai punti i) o ii) per produrre una popolazione con analoghe diversità che non contiene varietà.

Emendamento modificativo dell'art. 8

Dopo il comma 4 dell'art. 8 è aggiunto il seguente comma:

5. Lo scambio di sementi fra operatori non professionali non costituisce commercializzazione

Emendamento modificativo dell'art. 10

Il comma 2 dell'art. 10 è così modificato:

2. Qualora i semi e il materiale di riproduzione vegetale siano stati originati da coltivazioni che hanno utilizzato sostanze chimiche, ~~l'etichettatura dovrà precisare tipo e quantità della/e sostanza/e utilizzata/e.~~ **queste sostanze dovranno essere indicate in etichettatura o in apposito documento allegato.**

Emendamento modificativo dell'art. 13

I commi 2 e 3 dell'art. 13 sono così modificati:

2. In relazione al principio di cui al comma precedente i diritti di proprietà intellettuale sul vivente **di interesse agro-alimentare**, o parte di esso, sono da considerarsi inammissibili sia sul piano etico che sul piano giuridico.

3. Nella Repubblica di San Marino, in attuazione dei principi di cui ai precedenti commi, è esclusa la brevettabilità del vivente **di interesse agro-alimentare** o parte di esso.

Emendamento aggiuntivo di un articolo

Dopo l'art 13 è aggiunto l'articolo 13 bis:

"Articolo 13 bis

(Produzione e commercializzazione delle popolazioni)

1. **E' autorizzata la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle popolazioni come definite nell'art.1"**

Emendamento modificativo dell'art. 14

Al commi 3 dell'art. 15 è aggiunta le seguente lettera:

d) catalogazione delle popolazioni

Emendamento aggiuntivo di un articolo

Dopo l'art 14 è aggiunto l'articolo 14 bis:

"Articolo 14 bis

(Norme finali)

1. **Apposito decreto delegato stabilisce modalità e termini dell'etichettatura di cui all'articolo 10, nonché le condizioni e modalità di svolgimento delle attività di cui all'articolo 14.**

(CSO) *Alto Alberto*
(SSD) *Es. Cuidi*
(RF) *More Vofa*